

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 26/01/2026

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- che, a seguito del decesso del padre, sig. A C, si è aperta la pratica successoria;
- che ci sono voluti mesi e vari solleciti per ottenere la consistenza dei rapporti del defunto;
- che ad oggi, nonostante i solleciti e la regolare presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate, l'intermediario non ha ancora provveduto alla chiusura dei conti;
- che l'intermediario non ha neppure fornito riscontro alle varie email inviategli;
- che, inoltre, il de cuius aveva emesso due assegni circolari (indicati nella denuncia di successione) a favore della sig.ra C L;
- che la banca non ha dato indicazioni in merito alla sorte di tali assegni.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rilevato che:
in fatto

- in data 01.06.2024 è deceduto il proprio correntista Sig. A C;
- in data 5.11.2024 la signora C L, qualificatasi erede del Sig. A C, ha sottoscritto la richiesta di ottenere la certificazione dei rapporti in essere in capo al *de cuius*, in base alla quale presentare la dichiarazione di successione;

- a tal fine ha consegnato alla filiale: il certificato di morte, il verbale del 07.08.2024 di pubblicazione del testamento olografo (Notaio A A) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta il 30.10.2024 dal sig. C C, odierno ricorrente.
Nel testamento il defunto aveva nominato suoi eredi la signora B M, sua coniuge e lo stesso ricorrente, sig. C C, suo figlio; aveva poi nominato suoi legatari: 1) la sig.ra E C, in qualità di nipote; 2) la sig.ra G M C, in qualità di nipote, 3) la sig.ra L C, in qualità di convivente;
- nella dichiarazione sostitutiva, il ricorrente ha autocertificato che il defunto aveva fatto testamento e che i chiamati all'eredità quali eredi legittimi fossero: 1) la sig.ra B M, in qualità di coniuge, 2) lui stesso, in qualità di figlio, 3) la sig.ra E C, in qualità di nipote, 4) la sig.ra G M C, in qualità di nipote, 5) la sig.ra L C in qualità di convivente;
- il ricorrente ha anche dichiarato che tra il de cuius e la sig.ra B M non è stata pronunciata sentenza di separazione/divorzio;
- la banca rilevava che, nella dichiarazione sostitutiva, non veniva precisato che *"il testamento è l'ultimo valido e non opposto"* e che, inoltre, non erano stati indicati gli eredi legittimi per la parte dell'asse ereditario per cui il *de cuius* non ha disposto con testamento;
- con nuova dichiarazione sostitutiva del 5.12.2024, il ricorrente ha dichiarato che il defunto ha nominato con testamento suoi eredi: la sig.ra B M, sua coniuge e lui stesso, mentre ha nominato suoi legatari: 1) la nipote E C, 2) la nipote G M C 3) la convivente L C;
- anche in tale "nuova" dichiarazione non veniva precisato che *"il testamento è l'ultimo valido e non opposto"* e , anche in questo caso, non venivano indicati gli eredi legittimi facendosi esclusivo riferimento alle disposizioni testamentarie;
- in data 20.12.2024 la filiale ha rilasciato la certificazione dei rapporti in essere in capo al defunto, che riportava: il conto corrente nr. ***73 intestato solo al de cuius, con un saldo pari a euro 5.358,50 e il conto corrente nr. ***10 cointestato con il ricorrente, con un saldo pari a euro 16.181,59;
- tale documento specificava anche che, ai fini dello svincolo delle attività ereditarie, gli eredi devono consegnare alla banca la denuncia di successione (tranne nei casi di esonero), oltre all'atto notorio, qualora si tratti di una successione testamentaria e/o con attività patrimoniali presso l'istituto bancario che siano di importo superiore a 100.000 euro, ovvero in tutti gli ulteriori casi in cui la banca ritenga necessario acquisire tale documento.;
- in data 24.04.2025 il ricorrente ha inviato la dichiarazione di successione a mezzo e-mail alla filiale;
- di aver svolto le necessarie verifiche a seguito del reclamo del 13.05.2025, con il quale il ricorrente contestava i ritardi nello svincolo dell'attivo ereditario e di due assegni asseritamente da liquidarsi alla Sig.ra L C, e dal quale emergeva, peraltro, un'interpretazione non del tutto conforme al testamento;
- a seguito di tali verifiche ha rilevato che il de cuius aveva fatto emettere a favore di sé stesso due assegni circolari in data 29.07.2022 e 02.08.2022, il primo per € 64.000,00 con addebito sul conto cointestato con il ricorrente e l'altro per € 20.000,00 con addebito sul conto di sua esclusiva titolarità, non ancora estinti /incassati;
- in assenza di preventive segnalazioni, tali assegni non erano stati inclusi nella certificazione di sussistenza dei rapporti;

- nel frattempo, nelle date del 05.06.2024, 11.12.2024 e 06.06.2025 sul conto corrente cointestato con il ricorrente sono pervenuti tre bonifici di euro 10.000,00 ciascuno, aventi come beneficiario il defunto, senza che la filiale avesse preventivamente ricevuto indicazioni in merito;
- su richiesta della banca, il ricorrente ha poi dichiarato che tali somme successivamente affluite sul conto corrente erano costituite a suo dire da canoni di affitto relative a mensilità successive al decesso del padre e, pertanto, non dovevano essere incluse nell'attivo ereditario;
in diritto
- la vertenza in oggetto non attiene unicamente ad una richiesta di svincolo, ma è da inquadrare più compiutamente in una questione successoria volta in via pregiudiziale a definire chi rivesta i diritti ereditari e, conseguentemente, in quali quote;
- la domanda di controparte formulata nei confronti della banca deve, dunque, ritenersi inammissibile per incompetenza per materia dell'ABF, considerato che le contestazioni avversarie imporrebbero al Collegio un'analisi della documentazione successoria per valutare esistenza e consistenza dei diritti ereditari, in capo agli altri chiamati all'eredità;
- in proposito si registra un orientamento consolidato in seno all'ABF, che ha sempre rilevato la propria incompetenza per materia allorché la domanda avanzata dal ricorrente lo abbia posto nella necessità di dirimere questioni successorie che esulano, appunto, dall'ambito di cognizione dell'Arbitro e che, peraltro, inevitabilmente interessano altri soggetti non coinvolti nel procedimento;
- in ogni caso, la domanda non merita accoglimento;
- in materia successoria la banca è tenuta ad assumere un comportamento prudente, in un'ottica di tutela degli aventi diritto;
- le richieste di svincolo del ricorrente non risultano coerenti con le disposizioni testamentarie;
- infatti, come emerge dal verbale di pubblicazione del testamento, il defunto non ha disposto delle somme giacenti presso la banca scrivente in favore della signora C L;
- sulla base dell'ultima dichiarazione sostitutiva consegnata alla banca, la Sig.ra C L non rientra neppure come erede legittima;
- l'affermazione avversaria secondo cui la signora C L ha diritto ad incassare l'attivo patrimoniale intestato al *de cuius* e gli assegni circolari *iure successionis*, è pertanto del tutto priva di adeguato supporto;
- in ogni caso, per ragioni di certezza, la banca richiede, in luogo della semplice dichiarazione sostitutiva, la consegna di un atto notorio, in cui vengano indicati gli eredi testamentari e, per la parte dell'asse ereditario per cui il *de cuius* non aveva disposto con testamento, anche tutti gli eredi legittimi;
- infatti, con il testamento, il defunto non ha disposto dell'attivo patrimoniale giacente presso la Banca scrivente e neppure degli assegni circolari oggetto del ricorso, mentre risulta aver lasciato alla Sig.ra B M e al ricorrente soltanto la legittima;
- in sostanza, le dichiarazioni sostitutive fornite nel tempo risultano incomplete e in contraddizione tra loro, oltre a non supportare le affermazioni/richieste di parte ricorrente formulate in sede di reclamo e anche in sede di ricorso;

- tutte queste circostanze inducono la banca a richiedere l'atto notorio in luogo della semplice dichiarazione sostitutiva, per ragioni di certezza, anche in considerazione dell'importo elevato dell'attivo patrimoniale;
- una volta ricevuto tale atto notorio, intenderebbe procedere ad informare i coeredi di quanto richiesto dal ricorrente sollecitando un riscontro al fine di raccogliere istruzioni concordi;
- considerato che la richiesta del ricorrente di liquidare l'attivo non sembra coerente con quanto disposto nel testamento, la banca potrà dare corso alla liquidazione dell'attivo patrimoniale solo previa sottoscrizione congiunta da parte di tutti gli eredi dell'atto di quietanza;
- con particolare riferimento agli assegni circolari, gli stessi sono stati emessi dal *de cuius* a favore di se stesso;
- il Sig. A C, ovviamente, poteva incassare i titoli ma, essendo ormai decorsi tre anni dalla data di emissione, questi risultano caduti in prescrizione;
- dopo la prescrizione soltanto l'ordinante può richiedere alla banca il rimborso dei fondi;
- nel caso di specie, pertanto, gli assegni potranno essere rimborsati agli eredi, opportunamente identificati con la documentazione successoria e al ricorrente, in quanto cointestatario del conto di emissione (di uno dei 2 titoli);
- ciò sarà possibile in ogni caso fino alla data del riversamento al MEF, che avverrà a maggio 2026 per entrambi gli assegni;
- ha operato correttamente nella gestione della pratica di successione in esame, nel rispetto dei tempi tecnici necessari e sulla base della documentazione tempo per tempo esibita;
- le contestazioni avversarie di ritardo nel rilascio della certificazione di sussistenza dei rapporti e di mancata chiusura del conto sono pretestuose e infondate;
- occorre infatti evidenziare che nonostante il 20.12.2024 - alla consegna della certificazione di sussistenza dei rapporti - la banca avesse illustrato quale fosse la documentazione necessaria per lo svincolo delle attività ereditarie, questa è stata inviata soltanto quattro mesi dopo (in data 24.04.2025);
- pertanto, il protrarsi della gestione della pratica di successione è esclusivamente riconducibile alla condotta della parte ricorrente, come sopra evidenziato;
- la dichiarazione sostitutiva consegnata alla banca il 5.11.2024 non poteva essere presa in considerazione, atteso che non faceva riferimento alle disposizioni testamentarie e anche considerato che indicava le sig.re E C, G M C e C L (rispettivamente nipoti e convivente del defunto) come eredi legittime, senza tuttavia che fosse versata agli atti la documentazione idonea ad attestare tale loro qualità; indicazione che è stata poi, peraltro, rettificata;
- anche con riferimento alla Sig.ra C L sono state fornite indicazioni contrastanti;
- ha dunque operato attenendosi rigorosamente alla normativa di riferimento a tutela e nell'interesse dei soggetti stessi chiamati eredità;
- per di più, soltanto in data 13.05.2025, oltre un mese dopo rispetto alla presentazione della dichiarazione di successione, il ricorrente ha segnalato che nell'attivo ereditario erano da considerarsi anche due assegni circolari dell'importo complessivo di circa € 90.000,00;
- il ricorrente, né in fase di reclamo e neppure in fase di ricorso, ha versato agli atti la documentazione idonea ad attestare che la Sig.ra C L ha diritto ad incassare i due

assegni, circostanza che non consente al Collegio adito di condurre alcuna valutazione nemmeno in ordine al titolo ereditario vantato dalla stessa;

- la condotta della Banca è da ritenersi, pertanto, pienamente conforme ai principi di diligenza professionale ex art. 1176 c.c.;
- la richiesta risarcitoria, pertanto, non risulta provata sia nell'*an* che nel *quantum*.

La parte ricorrente, nelle repliche, da un lato ha riconosciuto che, con le controdeduzioni, l'intermediario ha *"fornito tutti i chiarimenti, in modo chiaro ed esaustivo, per la definizione della pratica di successione"*, dall'altro ha stigmatizzato il fatto che sia stato necessario proporre ricorso all'Arbitro per ottenere tali indicazioni, auspicando che *"in breve tempo si possa concludere la vertenza"*.

L'intermediario, nelle controrepliche, nel ribadire il proprio corretto operato, ha evidenziato che la parte ricorrente, con le repliche, non ha contestato le indicazioni fornite dalla banca. Tutto ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto all'ABF la *"chiusura immediata dei conti del de cuius"* e la ripartizione dell'attivo *"in assenza di spese di qualsivoglia titolo"*, nonché lo *"sblocco immediato degli assegni circolari, con richiesta di interessi dal momento del deposito sino al soddisfo"*.

L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF:

- in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia e consulenzialità della domanda;
- nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La controversia prende le mosse dal decesso del Sig. A C, padre dell'odierno ricorrente, a seguito del quale si è aperta la successione testamentaria del medesimo. Con il ricorso la parte ricorrente chiede l'immediata chiusura dei conti del de cuius, la ripartizione dell'attivo e lo sblocco degli assegni circolari emessi a suo tempo dal padre (e non incassati).

Secondo quanto emerge dalla documentazione in atti:

- in data 01.06.2024 è deceduto il Sig. A C, correntista presso l'intermediario;
- in data 5.11.2024 la Sig.ra C L, qualificatasi come erede del Sig. A C, ha sottoscritto la richiesta di ottenere la certificazione dei rapporti in essere in capo al de cuius per presentare la dichiarazione di successione;
- tale richiesta era corredata dal certificato di morte e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal Sig. C C, odierno ricorrente e figlio del de cuius, di seguito riportati, nonché dal verbale di pubblicazione del testamento;
- il ricorrente ha presentato alla banca due dichiarazioni sostitutive, la prima del 30.10.2024 ritenuta non idonea in quanto, pur menzionando il testamento, indicava gli interessati quali eredi legittimi, e la seconda in data 5.12.2024, in cui autocertificava che gli eredi erano lui stesso e la Sig.ra M B, mentre gli altri soggetti (E C, M G C e C L, nipoti e convivente del defunto) erano stati nominati legatari;
- in data 20.12.2024 la banca ha rilasciato la certificazione dei rapporti in essere in capo al de cuius: conto corrente n. ***69373, con saldo di € 5.358,50 e conto corrente n. ***69210, cointestato con il ricorrente, con saldo di € 16.181,59;

- in data 24.03.2025 il ricorrente ha presentato la dichiarazione di successione, da cui risulta la sussistenza, nel patrimonio caduto in successione, anche di conto corrente acceso presso banca terza.

Come eccepito da parte resistente, le domande di parte ricorrente sembrano involgere l'interpretazione del testamento, nella misura in cui, con riferimento alle giacenze presso la banca convenuta e alle somme portate dagli assegni circolari emessi dal de cuius e non incassati prima del decesso, il defunto: i) risulta aver disposto che "tutto ciò che è depositato in Banca italiana e monegasca li lascio a L C" (convivente); ii) non sembra aver dato disposizioni per l'intero suo patrimonio.

Occorrerebbe dunque qualificare il tipo di legato di somme lasciato dal defunto, nonché esaminare la questione della sorte dei beni non espressamente menzionati con l'*institutio ex re certa* che sembra essere stata dallo stesso disposta.

Posto dunque che la contestazione verte su di una diversa interpretazione di una disposizione testamentaria, il Collegio ritiene che l'eccezione preliminare avanzata da parte resistente sia meritevole di accoglimento e che l'ABF non possa affrontare nel merito la questione sottopostagli.

In linea con l'orientamento consolidato dell'Arbitro (Collegio di Napoli, dec. 10025/2024; Collegio di Roma, dec. 8287/2024 e 2225/2025; Collegio di Bari, dec. 3278/2024; Collegio di Torino, dec. 8344/2021), il Collegio è infatti incompetente per materia laddove sia necessario procedere all'interpretazione di un atto testamentario, come nel caso di specie.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE